



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 20/05/2021

Esame del ricorso n. 1577071/2020 del 27/11/2020

proposto da



nei confronti di 7601 - POSTE ITALIANE S.P.A.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 20/05/2021

### FATTO

Parte ricorrente è cointestataria con pari facoltà di rimborso di due buoni fruttiferi postali ordinari (n. \*331 e n. \*358), di £ 5.000.000 ciascuno, emessi rispettivamente il 04/05/1990 ed il 25/06/1990 e appartenenti alla serie "Q/P".

Riferisce che, in sede richiesta del valore dei titoli, l'intermediario ha erroneamente calcolato l'importo dovuto in quanto non ha applicato i tassi di interesse indicati nella tabella posta sul retro dei titoli, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno. Chiede pertanto il riconoscimento delle somme dei titoli in questione alle condizioni di rendimento riportate a tergo degli stessi, con particolare riferimento all'ultimo decennio, oltre le spese legali.

L'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza dell'Arbitro sia *ratione temporis* che *ratione materiae*.

Sotto il primo profilo, rileva che il *petitum* del ricorso in oggetto, riguardando i rendimenti dei buoni, atterrebbe a vizi genetici del negozio e si fonderebbe su un comportamento tenuto dall'intermediario negli anni di sottoscrizione dei buoni mentre la competenza dell'Arbitro bancario e finanziario sussiste relativamente alle controversie relative a operazioni e comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009.

Quanto al secondo profilo di incompetenza, l'intermediario sottolinea che i buoni fruttiferi sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata per conto dell'Emittente e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale diverse dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. relativo a "Trasparenza bancaria".

Asserisce, quindi, che, ancor prima della speciale disciplina che regola la materia, l'insussistenza della competenza dell'Arbitro deriverebbe principalmente dalla qualificazione



dei prodotti di risparmio postale in termini di prodotti finanziari, categoria espressamente esclusa dall'ambito della cognizione (oggettiva) dell'ABF dalle relative Disposizioni applicative emanate dalla Banca d'Italia.

Nel merito, con riferimento ai buoni n. \*331 e n. \*358, fa presente che essi appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria "P". In merito alla variazione dei tassi di interesse, sottolinea che l'art 153 del D.P.R 156 del 1973 (c.d. "Codice postale e delle telecomunicazioni") prevede che in presenza di esigenze di mercato, ovvero necessità di contenimento della spesa pubblica, il saggio di interesse possa essere modificato con effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione sulla G.U. Aggiunge che tali modifiche devono essere "disposte con decreto del Ministro del Tesoro reso unitamente al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, quale è appunto il succitato Decreto adottato nel 1986".

Sul punto, il Decreto del 1986 stabilisce espressamente che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q" (pertanto anche "O", "N" e "P"), a partire dalla stessa data si applicano i saggi di interesse fissati da tale medesima normativa per i buoni appartenenti alla nuova serie "Q"

L'intermediario fa altresì presente che con il D.lgs. 284/1999 relativa al "Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" il legislatore delegato si è espresso nel senso dell'ultrattività della regolamentazione di cui al D.P.R. del 1973.

La possibilità di variare i tassi origina pertanto da una norma legislativa di rango primario e costituisce un'ipotesi di eterointegrazione del contratto ex artt. 1339 e 1418 c.c., considerata anche l'assenza di letteralità dei buoni e il carattere cogente della normativa richiamata, che discendono dalla natura strettamente pubblicistica del servizio di raccolta del risparmio postale realizzato con gli stessi.

Al riguardo, richiama l'ABF, che più volte ha ribadito che "il regolamento contrattuale originariamente convenuto fra le parti al momento della emissione del titolo possa essere legittimamente "eterointegrato" sulla base delle variazioni del tasso di interesse disposte con successivo decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ciò costituendo un adeguato sistema di pubblicità legale, senza necessità di una specifica e diretta informativa dei singoli intestatari", come stabilito anche nella decisione n. 5674/2013 del Collegio di Coordinamento, in accordo con quanto stabilito dalle SS.UU. n. 13979/2007. In particolare, precisa che con riferimento alla succitata pronuncia delle SS.UU. la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità di una modifica delle condizioni del contratto, anche in senso peggiorativo per il risparmiatore, mediante decreti ministeriali se successivi alla sottoscrizione del titolo.

Aggiunge che, comunque, al momento di instaurazione del negozio giuridico il regolamento contrattuale era "pienamente conforme alla normativa vigente e rispondente a quanto stampigliato sui titoli medesimi".

Richiama altresì la decisione n. 366/2016 del Collegio di Napoli.

Con riferimento al buono n. \*053, l'intermediario chiarisce anzitutto che il buono appartiene alla serie "Q" e che per la sua emissione ha regolarmente utilizzato il corrispondente modulo cartaceo, sul quale sono indicati i saggi di interesse stabiliti dal D.M. del 13 giugno 1986 istitutivo della suddetta serie.

Precisa che sin dalle prime i BFP producevano interessi per 30 anni secondo le seguenti regole: "un interesse variabile e crescente durante i primi venti anni (in regime di capitalizzazione composta) ed interesse al tasso massimo raggiunto, in regime di capitalizzazione semplice, per gli anni compresi tra il ventunesimo ed il trentesimo".

La resistente ritiene che la differenza riscontrata dal ricorrente sarebbe da imputare al criterio alle modalità di applicazione della ritenuta fiscale ovvero dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.



Al riguardo, fa presente che in virtù di quanto stabilito dal D.L. 556/1986 gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50% (ridotta alla metà per i soli buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987); tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita sempre nella misura del 12,50%.

Aggiunge che l'art. 7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 sancisce che gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21 settembre 1986 al 31 dicembre 1996 (appartenenti alle serie "Q", "R" e "S"), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale; diversamente, gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1 gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.

La diversa valutazione del ricorrente sarebbe pertanto riconducibile alla capitalizzazione annuale degli interessi al lordo dell'imposta, in applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997, questione che peraltro esulerebbe dalla competenza per materia dell'ABF (sul punto, decisione n. 4141/2015 del Collegio di Coordinamento).

Parte ricorrente, in sede di repliche, osserva che l'intermediario ha erroneamente indicato quale intestataria dei buoni la sola ricorrente, omettendo la cointestataria del ricorso ed aggiunge l'erronea indicazione del "Buono serie Q n. \*053 emesso il 04/05/1990 £ 5.000.00", non appartenente alle ricorrenti.

Contesta le eccezioni formulate dall'intermediario, osservando che la competenza temporale dell'ABF sussisterebbe, in ragione del comportamento tenuto dall'intermediario al momento della liquidazione del buono, successivamente al 2009; sotto il profilo della competenza per materia, rileva che la materia del risparmio rientrerebbe a pieno titolo nella competenza dell'Arbitro.

Nel merito, la ricorrente lamenta la mancanza, nelle timbrature sovrapposte dall'intermediario, di qualsivoglia indicazione del tasso di interessi, per il periodo dal 21° al 30° anno. Conseguentemente, in base alla giurisprudenza di legittimità e dell'ABF in materia, sarebbe da tutelare l'affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sui titoli. Insiste pertanto per l'accoglimento della domanda

La ricorrente chiede "la corresponsione degli interessi che emergono dalla tabella presente sul retro dei buoni maturati dal 20° al 30° anno, oltre competenze (il cui importo si rimette alle vs. giuste ed eque valutazioni) degli scriventi procuratori il cui intervento si è reso necessario."

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Rilievo preliminare, rispetto alla trattazione del ricorso, presentano le eccezioni sollevate dall'intermediario convenuto di incompetenza *ratione materiae* e *ratione temporis* dell'ABF. Sotto il primo profilo, si rammenta che le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella competenza dell'ABF in quanto riconducibili alle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 e non assimilabili a "prodotti finanziari" ex art. 1, comma primo, lett. u) TUF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/13).

Quanto alla competenza *ratione temporis*, si richiama il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere (cfr. ancora Coll. di Coord., decisione n. 5673/13).



Per le ragioni appena esposte, dunque, entrambe le eccezioni sollevate dall'intermediario non meritano accoglimento (cfr. ex multis Collegio di Milano, decisione n. 478/14).

Venendo al merito del ricorso, esso concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di due BFP (nn. \*331 e \*358, emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986). Dalla documentazione agli atti e dalla ricostruzione offerta dalle parti emerge che la cliente si è limitata a chiedere il rimborso dei buoni scaduti, senza tuttavia riscuotere la somma offertale dall'intermediario, in quanto in disaccordo con quest'ultimo sull'importo da liquidare.

Secondo il consolidato orientamento dei collegi, in presenza di un contrasto circa l'importo da liquidare, il ricorso è ammissibile, anche in assenza della preventiva liquidazione, a condizione che si tratti di buoni scaduti e che il cliente abbia presentato un preventivo reclamo, in quanto da un lato sussiste l'interesse attuale del ricorrente ad una pronuncia di accreditamento consentita all'ABF; dall'altro, la scelta del ricorrente di non riscuotere la somma "inferiore" offerta dall'intermediario è conforme alla previsione di cui all'art. 1181 c.c., che legittima il creditore a rifiutare l'adempimento parziale.

Ciò premesso, giova rilevare che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

Nel caso di specie, le condizioni stampate sul retro dei titoli sono relative ai buoni fruttiferi della serie "P" in vigore dal 1/7/84 al 30/6/86. Sul fronte del titolo la lettera "P", relativa alla serie originaria, è stata barrata con due linee ed è stata aggiunta la lettera "Q"; sul retro, invece, oltre al timbro riportante i nuovi tassi di interesse è presente altresì una timbratura recante la seguente indicazione "I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione".

Tuttavia, i timbri apposti sul buono nulla dispongono con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Orbene, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo.

A questa stregua il Collegio ritiene che sia senz'altro accoglibile la domanda del ricorrente.

## PQM

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL PRESIDENTE

firma 1